Conto corrente con la posta

Anno 81° — Numero 11

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Lunedì, 15 gennaio 1940 - Anno XVIII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31,50
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3; è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

AVVISO IMPORTANTE

Ad evitare interruzioni nell'invio del periodico e poichè, in seguito, non sarebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i Sigg. Abbonati di voler rinnovare al più presto l'abbonamento alla "*Gazzetta Ufficiale*", versando il corrispondente importo nel conto corrente postale 1-2640, ovvero di rivolgersi alle Agenzie dirette di vendita della Libreria dello Stato: Roma (Palazzo Ministero Finanze e Corso Umberto 1, 234), Milano (Galleria Vittorio Emanuele, 3) e Napoli (Via Chiaia, 5).

SOMMARIO

CONCORSI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 11 DEL 15 GENNAIO 1940-XVIII:

ORDINI CAVALLERESCHI

Ordini dei SS. Maurizio e Lazzaro e della Corona d'Italia: Nomine e promozioni.

(102)

ASSEMBLEE LEGISLATIVE

SENATO DEL REGNO

REGOLAMENTO GIUDIZIARIO DEL SENATO

Approvato nell'Assemblea plenaria del 21 dicembre 1939-XVIII

TITOLO I.

DEGLI ORGANI GIUDIZIARI DEL SENATO.

Art. 1.

Gli organi giudiziari del Senato per l'adempimento delle funzioni indicate negli articoli 36 e 37 dello Statuto del Regno sono:

1° la Commissione d'istruzione;
2° la Commissione d'appello;
3° la Commissione per il giudizio;
4° l'Alta Corte di giustizia.

TITOLO II.

DEI PROCEDIMENTI PENALI IN DIPENDENZA DELL'ARTICOLO 37 DELLO STATUTO.

CAPO I.

Degli atti iniziali.

Art. 2.

Pervenuta al Senato una querela o denunzia contro un Senatore, il Presidente rimette gli atti con sua ordinanza alla Commissione di istruzione costituita a norma dell'articolo 7, salvo che ne disponga senz'altro la trasmissione all'archivio per la manifesta infondatezza della querela o denunzia.

Art. 3.

L'autorità giudiziaria, cui pervenga notizia di un reato attribuito ad un Senatore, deve darne immediata comunicazione o trasmettere gli atti relativi direttamente al Presidente del Senato, e contemporaneamente darne avviso al Ministro per la grazia e giustizia.

L'autorità giudiziaria deve frattanto accertare i fatti e raccogliere le prove che potrebbero sparire.

Fuori del caso di flagrante reato, non si può tuttavia procedere a perquisizioni al domicilio del Senatore.

Art. 4.

Se un Senatore è presentato in istato di arresto all'autorità giudiziaria, questa, raccolte, ove occorra, le dichiarazioni di lui, ne ordina la liberazione nei casi preveduti dal primo e dal secondo comma dell'articolo 246 del Codice di procedura penale.

Qualora giudichi che non ricorrano le condizioni per la liberazione, lo fa presentare immediatamente avanti il Presidente del Senato il quale determina il luogo in cui il detenuto sarà custodito.

Ove si verifichi ritardo il Presidente del Senato ne chiede conto al Ministro per la grazia e giustizia.

In ogni caso l'autorità giudiziaria provvede a norma dell'articolo 3.

Spetta pure al Presidente del Senato di destinare il luogo di custodia del Senatore che fosse stato arrestato nel corso del procedimento in seguito a mandato.

Art. 5.

Il Presidente del Senato, appena provveduto per la custodia del Senatore, mette l'arrestato a disposizione della Commissione d'istruzione.

Art. 6.

Non più tardi di ventiquattr'ore dal momento in cui il Senatore arrestato sia stato messo a disposizione della Commissione d'istruzione, il presidente della Commissione stessa, o un membro da lui delegato, previa partecipazione al ministero pubblico per i suoi incombenti, deve interrogarlo e quindi promuovere nel più breve termine le deliberazioni della Commissione sull'eventuale reclamo dell'arrestato contro la regolarità del suo arresto. La Commissione delibera, udito il ministero pubblico.

CAPO II.

Dell'istruttoria nei procedimenti per delitti.

Art. 7.

Al principio di ogni legislatura e per la durata della medesima, il Presidente del Senato nomina la Commissione d'istruzione, composta di cinque membri effettivi e di dieci supplenti.

Tra gli effettivi il Presidente del Senato designa il presidente della Commissione stessa.

Art. 8.

Nei procedimenti penali a carico di Senatori, le funzioni del ministero pubblico sono esercitate da un alto funzionario giudiziario nominato con decreto Reale al principio di ogni legislatura.

Art. 9.

Nei casi che non richiedano istruzione preparatoria, su istanza motivata del ministero pubblico, la Commissione d'istruzione può ordinare senz'altro la citazione dell'imputato per il giudizio.

Art. 10.

La Commissione d'istruzione è investita di tutte le funzioni attribuite dal Codice di procedura penale al giudice istruttore.

Art. 11.

Il presidente della Commissione d'istruzione, ricevuti gli atti e i documenti relativi ad una querela o denunzia, se non creda di procedere subito ad indagini preliminari per causa d'urgenza, comunica gli atti medesimi al ministero pubblico per le sue richieste.

Art. 12.

Il presidente della Commissione di istruzione designa per ogni procedimento un relatore, al quale è affidato il compimento degli atti riguardanti l'istruttoria.

Durante gli atti istruttori il relatore può chiedere l'intervento del presidente e degli altri componenti della Commissione.

Il relatore può riferire alla Commissione anche durante il corso dell'istruttoria.

Il mandato di comparizione e il mandato di cattura possono essere spediti soltanto dalla Commissione, previe le conclusioni del ministero pubblico. Può tuttavia, in caso di urgenza, la Commissione d'istruzione spedire il mandato di cattura o di comparizione anche senza udire il ministero pubblico.

Spetta altresì alla Commissione di deliberare, sentito il ministero pubblico, sulla domanda di libertà provvisoria, salvo l'appello dell'imputato o del ministero pubblico alla Commissione di appello costituita a norma dell'articolo 22. L'appello, con i motivi, deve essere presentato alla Cancelleria entro cinque giorni da quello della notificazione della ordinanza.

Art. 13.

La Commissione d'istruzione si vale degli atti assunti dall'autorità giudiziaria, rinnovando quelli che creda opportuno.

Art. 14.

Per il compimento di determinati atti istruttori, la Commissione d'istruzione, quando non li affidi a uno o più dei suoi membri, può delegarli ad un magistrato di Corte d'appello, richiedendone la designazione al primo presidente della Corte da cui il magistrato dipende.

Art. 15.

Il ministero pubblico interviene di norma negli atti di istruttoria. La Commissione di istruzione, il relatore o, nel caso previsto dall'articolo precedente, il magistrato delegato, lo avvertono in tempo, senza però ritardare le operazioni, qualora possa derivarne danno per l'accertamento della verità.

Nel caso preveduto nell'articolo precedente il ministero pubblico potrà farsi rappresentare dal procuratore generale presso la Corte d'appello.

Nel corso dell'istruzione il ministero pubblico può presentare le sue istanze alla Commissione, la quale delibera sulle medesime.

CAPO III.

Dei provvedimenti della Commissione d'istruzione dopo compiuta l'istruttoria.

Art. 16.

Compiuta l'istruttoria, la Commissione d'istruzione comunica gli atti del processo al ministero pubblico perchè presenti le sue requisitorie al più presto e non oltre il termine di quindici giorni, salvo che la Commissione, in casi eccezionali, accordi un termine maggiore.

Art. 17.

Pervenute le requisitorie del ministero pubblico e decorsi i termini indicati nell'articolo 372 del Codice di procedura penale, la Commissione d'istruzione, letti gli atti e le requisitorie e sentito anche oralmente il ministero pubblico se questi lo chieda, provvede a norma degli articoli seguenti.

Art. 18.

Se la Commissione di istruzione riconosca che esiste una delle cause previste nell'articolo 378 del Codice di procedura penale, pronunzia sentenza di non doversi procedere, enunciandone espressamente la causa nel dispositivo e adottando eventualmente i provvedimenti indicati negli articoli 380, 381 e 382 dello stesso Codice.

Art. 19.

Le sentenze pronunziate a norma dell'articolo precedente sono immediatamente dal cancelliere notificate, nella forma prescritta dal Codice di procedura penale, all'imputato ed al ministero pubblico.

Art. 20.

Contro le sentenze della Commissione d'istruzione, che dichiarino di non doversi procedere, possono appellare il ministero pubblico e l'imputato prosciolto per insufficienza di prove.

L'appello deve essere proposto insieme con i motivi alla Cancelleria nel termine perentorio di dieci giorni da quello della notificazione della sentenza. Degli appelli così prodotti il cancelliere fa annotazione in apposito registro con la data della presentazione.

Art. 21.

La Commissione d'istruzione, se riconosce che il fatto costituisce reato e che vi sono prove sufficienti di reità a carico dell'imputato, ne ordina, con sentenza, il rinvio avanti la Commissione per il giudizio, costituita a norma dell'art. 26.

CAPO IV.

Della Commissione d'appello.

Art. 22.

Al principio di ogni legislatura e per la durata della medesima, il Presidente del Senato nomina la Commissione d'appello, composta di sette membri effettivi e di dieci supplenti.

Tra gli effettivi il Presidente del Senato designa il presidente della Commissione stessa.

Art. 23.

La Commissione d'appello giudica degli appelli nei casi previsti dal presente regolamento, udito in ogni caso il ministero pubblico.

Art. 24.

E' in facoltà del presidente della Commissione d'appello di designare un relatore, che dovrà riferire alla Commissione stessa entro brevissimo termine stabilito di volta in volta.

Detto termine, quando l'appello riguardi il diniego della libertà provvisoria, non dovrà superare i tre giorni.

Art. 25.

La Commissione d'appello, se creda necessarie ulteriori indagini, vi provvede direttamente con le norme stabilite per la Commissione d'istruzione.

CAPO V.

Del giudizio nei procedimenti per delitti.

Art. 26.

Le funzioni deferite al Senato del Regno dall'articolo 37 dello Statuto per ciò che concerne il giudizio nei procedimenti per delitti imputati ai suoi membri, sono esercitate dalla Commissione per il giudizio, composta di sessanta Senatori nominati dal Presidente del Senato al principio di ogni legislatura e presieduta dal Presidente medesimo o da un Vice presidente da lui delegato per ciascun procedimento.

Art. 27.

Alla prima udienza di ciascun dibattimento si fa luogo al sorteggio di trenta Senatori quali giudici effettivi, che devono partecipare al giudizio, e degli altri quali giudici supplenti che, secondo l'ordine del sorteggio, devono sostituire gli effettivi in caso di assenza o di legittimo impedimento.

Formata la lista, nessuno dei Senatori che vi sono compresi può assentarsi senza giustificato motivo, riconosciuto tale dalla Commissione per il giudizio.

Art. 28.

Il presidente della Commissione per il giudizio ha i poteri attribuiti dalla legge al presidente della Corte d'assise.

Art. 29.

Prima dell'apertura del dibattimento, il presidente della Commissione per il giudizio fa procedere con l'appello nominale alla formazione della lista dei Senatori presenti, i quali soli possono partecipare al giudizio.

I Senatori che non sono intervenuti a tutte le udienze non possono partecipare ulteriormente al giudizio.

L'appello nominale è ripetuto al principio di ogni udienza e deve in ogni verbale essere dato atto delle variazioni del collegio giudicante, per gli effetti del precedente comma.

Art. 30.

All'apertura del dibattimento i Senatori componenti la Commissione per il giudizio possono dichiarare i motivi per cui credono di doversi astenere, e l'imputato può allegare i motivi di ricusazione a norma del Codice di procedura penale.

La Commissione delibera immediatamente con ordinanza sulla ammissibilità dei motivi proposti dai Senatori e dall'imputato.

Art. 31.

Il presidente della Commissione per il giudizio, prima di ogni altro atto, ordina al cancelliere di leggere la sentenza di rinvio al giudizio, ovvero la citazione notificata a norma dell'articolo 9, e quindi procede al dibattimento secondo le norme del Codice di procedura penale

I membri della Commissione e il ministero pubblico hanno facoltà di rivolgersi al presidente, affinchè interroghi l'imputato, i testimoni e i periti sopra fatti e circostanze influenti alla scoperta della verità. La stessa facoltà appartiene all'imputato ed ai suoi difensori per le interrogazioni da farsi ai testimoni ed ai periti

Non si possono fare interrogazioni se non quando il presidente abbia terminato l'interrogatorio o l'esame, e dopo le dichiarazioni di ciascun testimone o perito.

Art. 32.

Sugli incidenti che sorgono nel corso del dibattimento la Commissione per il giudizio delibera fuori della presenza delle parti.

Art. 33.

Chiuso il dibattimento, la Commissione per il giudizio si riunisce in Camera di consiglio senza interruzione e con la presenza dei soli giudici effettivi o sostituiti agli effettivi, ai sensi dell'articolo 27, nel corso del dibattimento.

Art. 34.

Chiusa la discussione in Camera di consiglio fra i componenti la Commissione per il giudizio, il presidente formula e fa votare separatamente per ogni imputato e per ogni capo d'imputazione le questioni di reità, e successivamente le singole questioni sull'applicazione della pena

Ogni Senatore ha facoltà di proporre questioni, sulla ammissione delle quali, se il presidente non vi aderisca, sarà consultata la Commissione.

Art. 35.

La votazione per la sentenza si fa per appello nominale.

I Senatori devono votare *si* o *no* su ciascuna proposta, senza esprimere i motivi del loro voto. Le dichiarazioni di astensione non sono ammesse.

Il presidente vota per ultimo.

Art. 36.

La sentenza è estesa dal presidente, o da altro Senatore da lui delegato

Per la definizione giuridica dei fatti imputati e per l'applicazione della pena si osservano le norme del Codice penale e delle altre leggi o disposizioni di legge penali.

La Commissione per il giudizio, nel pronunciare la condanna al risarcimento dei danni, ne rimette la liquidazione all'autorità giudiziaria ordinaria, ancorchè si trovi in causa la parte civile.

Art. 37.

La sentenza è letta dal presidente in pubblica udienza, fuori la presenza dell'imputato, al quale, immediatamente dopo la pubblicazione, è notificata dal cancelliere.

CAPO VI.

Dei procedimenti per contravvenzioni.

Art. 38.

E' attribuita al presidente della Commissione d'istruzione la competenza a giudicare le contravvenzioni elevate contro Senatori, salvo il disposto del 4° comma del presente articolo Egli pronunzia in seguito all'esame degli atti e alle indagini che creda di compiere.

Se si tratta di contravvenzione per la quale non si possa applicare che una pena pecuniaria non superiore a lire 5000, emette decreto senza procedere a dibattimento, secondo le norme contenute nella sezione III, capo IV, titolo II, del libro III del Codice di procedura penale.

L'opposizione, con la richiesta che si proceda al dibattimento innanzi alla Commissione d'istruzione, è presentata, nei modi e termini indicati dall'articolo 507 del Codice di procedura penale, alla Cancelleria.

Se si tratta di contravvenzione punibile con una pena pecuniaria superiore alle lire 5000, ovvero con la pena dell'arresto sola o congiunta alla pecuniaria, il presidente della Commissione di istruzione dispone che il giudizio, previa comunicazione del verbale di contravvenzione al ministero pubblico, avvenga innanzi alla Commissione d'istruzione, che procede per citazione diretta a porte aperte e con le forme del dibattimento.

Nel solo caso che la sentenza sia di condanna alla pena dell'arresto, il condannato, entro 5 giorni da quello della notificazione, può impugnarla con le forme stabilite dall'art 20 innanzi alla Commissione di appello, la quale convocata dal Presidente del Senato, procede al giudizio di appello.

TITOLO III.

DEI PROCEDIMENTI PENALI IN DIPENDENZA DELL'ARTICOLO 36 DELLO STATUTO.

CAPO I.

Della istruzione e dell'appello.

Art. 39

Qualora venga promosso davanti al Senato un procedimento penale in applicazione della prima parte del primo comma dell'articolo 36 dello Statuto, il Senato, riunito dal presidente in Comitato segreto, riceve comunicazione del decreto Reale menzionato nel detto articolo e pronunzia un'ordinanza con la quale, dichiarandosi costituito in Alta Corte di giustizia, riconosce la sua competenza per il titolo del reato.

Per l'istruzione dei detti procedimenti provvedono le Commissioni d'istruzione e d'appello previste dagli articoli 7 e 22, con le norme innanzi indicate.

Art. 40.

Se il procedimento penale è promosso contro i Ministri accusati dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni, in applicazione degli articoli 36 e 47 dello Statuto, il Senato, in Comitato segreto, pronunzia ordinanza con la quale si dichiara costituito in Alta Corte di giustizia

Il presidente dell'Alta Corte procede subito all'interrogatorio degli accusati e può, d'ufficio o su domanda delle parti, procedere o far procedere da un Senatore da lui delegato, a tutti quegli atti e a quelle informazioni, che giudichi utili alla manifestazione della verità.

Se ne dà avviso ai commissari, se già si trovino designati dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni.

Art. 41.

L'ordinanza con la quale il Senato si dichiara costituito in Alta Corte di giustizia nel caso previsto dall'articolo 39, viene comunicata dal presidente al Governo del Re; è invece comunicata alla Camera dei Fasci e delle Corporazioni nel caso previsto dall'articolo 40.

Art. 42.

Se si tratti di accusa pronunciata contro i Ministri del Re dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni, le funzioni del ministero pubblico sono esercitate da uno o più commissari eletti dalla stessa Camera; e negli altri casi dal magistrato incaricato delle funzioni del ministero pubblico nei procedimenti a carico di Senatori

Se i commissari non siano designati nel messaggio che porta l'accusa, il Presidente del Senato invita la Camera a designarli.

Art. 43.

I commissari incaricati dell'accusa dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni hanno facoltà di assistere a tutti gli atti dell'istruttoria che sia ordinata a termini dell'articolo 40.

CAPO II.

Del giudizio.

Art. 44.

Il Presidente del Senato, ovvero uno dei Vice presidenti da lui delegato, presiede l'Alta Corte pel dibattimento.

Art. 45.

Il dibattimento non può farsi se non sono presenti in tutte le udienze almeno cinquanta Senatori.

Art. 46.

Per il dibattimento dinanzi all'Alta Corte si osservano le norme stabilite per la Commissione per il giudizio.

TITOLO IV.

DISPOSIZIONI GENERALI.

Art. 47.

In caso di assenza o di impedimento del presidente della Commissione d'istruzione o di quello della Commissione d'appello ne esercita le funzioni il più anziano dei membri effettivi e, in mancanza di effettivi, il più anziano dei supplenti. L'anzianità è determinata dalla data del giuramento, e in caso di pari data, dall'età.

Art. 48.

In tutto ciò che non è contemplato nel presente regolamento, si osservano, per l'istruzione, l'appello e il giudizio, le disposizioni del Codice di procedura penale vigente, in quanto siano applicabili.

Agli articoli del Codice richiamati nel presente regolamento, in caso di modificazione di Codice, s'intendono sostituiti quelli che vi corrispondono.

Art. 49.

Il Senato giudica dei reati imputati ai suoi membri quando ne facciano parte di diritto, o siano stati già immessi nell'esercizio delle loro funzioni.

Art. 50.

La chiusura delle legislature non sospende il corso dei giudizi.

Le Commissioni giudiziarie del Senato continuano nelle loro funzioni fino alla nomina delle nuove.

Art. 51.

Le sentenze, le ordinanze e gli altri provvedimenti delle Commissioni giudiziarie e dell'Alta Corte di giustizia sono sottoscritti dal presidente e dal cancelliere.

Art. 52.

Non possono far parte come componenti delle Commissioni di istruzione e d'appello i parenti e gli affini, sino al quarto grado inclusivamente, dell'imputato, nè esercitare le funzioni di commissario nei relativi procedimenti.

Parimenti non possono far parte dell'Alta Corte, o della Commissione per il giudizio, i parenti e gli affini, sino al quarto grado inclusivamente, dell'imputato, nè i Senatori proclamati dopo iniziato il procedimento penale.

E' in facoltà del presidente dell'Alta Corte e della Commissione per il giudizio di escludere dalla lista dei testimoni i Senatori che vi siano stati inclusi e l'esame dei quali egli ritenga non necessario. Contro il provvedimento del presidente non è ammesso reclamo.

Art. 53.

Nessun Senatore può far parte contemporaneamente della Commissione d'istruzione o della Commissione d'appello e della Commissione per il giudizio.

I Senatori che hanno preso parte alla deliberazione di rinvio dell'imputato a giudizio davanti all'Alta Corte di giustizia, di cui al titolo III, possono intervenire alle udienze dell'Alta Corte, senza però prendere parte al voto relativo, alla risoluzione degli incidenti e alla pronunzia della sentenza.

Art. 54.

Qualora l'imputazione fatta ad un Senatore sia comune ad altre persone, per reati distinti, ma aventi connessione fra loro, sia in sede istruttoria che in giudizio, le Commissioni, o l'Alta Corte, rispettivamente possono rinviare le dette persone all'autorità giudiziaria, ove credano ciò più conveniente.

Art. 55.

Qualora il procedimento siasi chiuso con una sentenza di non doversi procedere contro un Senatore per inesistenza del fatto che gli è imputato, o perchè il fatto non costituisce reato, la sentenza può essere comune alle persone estranee coimputate.

Negli altri casi, se risulti che la condizione delle persone estranee coimputate è distinta e indipendente da quella del Senatore, la sentenza che dichiara di non doversi procedere nei confronti di quest'ultimo rimette, per gli altri, gli atti del procedimento che ad essi si riferiscono all'autorità giudiziaria competente.

Art. 56.

Salvo quanto è disposto dal presente regolamento, per ciò che concerne la parte civile si osservano le norme del Codice di procedura penale.

Art. 57.

Il Presidente del Senato, uditi, ove lo creda, i presidenti delle Commissioni d'istruzione e d'appello, provvede sopra ogni domanda, presentata prima o dopo il dibattimento, per ottenere visione, copia o restituzione di documenti o altro e, ove lo creda, può anche chiedere l'avviso del ministero pubblico.

Art. 58.

Le funzioni di cancelliere presso le Commissioni giudiziarie del Senato e presso l'Alta Corte di giustizia sono esercitate dal segretario generale o da un funzionario delegato, coadiuvato dall'ufficio dell'Alta Corte; a tale ufficio il Presidente del Senato ha facoltà di aggregare uno o più funzionari delle Cancellerie giudiziarie designati dal Ministro per la grazia e giustizia.

Il cancelliere, o un suo delegato può essere chiamato ad assistere alle adunanze delle Commissioni e dell'Alta Corte.

Per i servizi di Cancelleria si osservano le disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti giudiziari, in quanto applicabili.

Art. 59.

Nei procedimenti innanzi alle Commissioni giudiziarie del Senato e all'Alta Corte di giustizia sono ammessi i soli avvocati iscritti nell'albo speciale presso la Corte di cassazione, esclusi i Senatori.

Art. 60.

Delle funzioni di ufficiale giudiziario sono incaricati gli ufficiali giudiziari delle Corti e dei Tribunali.

Al servizio delle udienze possono essere adibiti gli uscieri del Senato.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 61.

Alla data di entrata in vigore del presente regolamento saranno costituite le Commissioni giudiziarie previste dal regolamento stesso, per la legislatura in corso.

Art. 62.

I procedimenti in corso innanzi alla cessata Commissione di istruzione saranno devoluti, nello stato in cui si trovano, alla Commissione di istruzione.

Art. 63.

I procedimenti in corso innanzi alla Commissione di accusa in grado di appello, saranno devoluti, nello stato in cui si trovano, alla Commissione di appello.

I procedimenti in corso innanzi alla Commissione di accusa agli effetti dell'articolo 21 del precedente regolamento, saranno restituiti, nello stato in cui si trovano, alla Commissione d'istruzione per i provvedimenti di cui agli articoli 18 e 21 del presente regolamento.

DISPOSIZIONE FINALE.

Art. 64.

Il presente regolamento entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il Presidente: SUARDO

(5546)

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

Ricompense al valor militare

Regio decreto 30 gennaio 1939-XVII, registrato alla Corte dei conti addì 8 agosto 1939-XVII, registro 6 Africa Italiana, foglio 336

Sono sanzionate le seguenti concessioni di ricompense al valor militare effettuate sul campo:

MEDAGLIA D'ARGENTO.

Ali Hamed, ascari (5951) del IV reggimento fanteria coloniale, 4ª compagnia mitraglieri. — Durante un aspro combattimento, visto il proprio ufficiale in serio pericolo, con mirabile spirito di sacrificio gli faceva scudo del proprio corpo cadendogli ai piedi doppiamente e gravemente ferito. Esempio di fedeltà e di dedizione senza pari. — Uadi Korrak, 16 aprile 1936-XIV.

Auod Sale, muntaz (20690) del III battaglione arabo somalo, 1ª compagnia. (*Alla memoria*). — Comandante di buluc, durante un aspro combattimento, precedendo i suoi uomini, si lanciava arditamente contro nemico appostato in caverne e lo sbaragliava con lancio di bombe a mano. In un successivo assalto, dopo aver contribuito efficacemente al felice esito dell'azione, cadeva da prode. — Birgot, 24-25 aprile 1936-XIV.

Belghessem Soliman, sciumbasci (4509) del IX battaglione libico, 10ª compagnia. — Ferito da una pallottola ad una gamba, rifiutava di farsi medicare, continuando a combattere. Trasportato successivamente al posto di medicazione e saputo che il suo reparto era impegnato in un combattimento, accorreva in linea, continuando a compiere il suo dovere di combattente. Esempio di alte virtù militari. — Gianagobo, 15-16 aprile 1936-XIV.

Gherechidan Negussè, ascari (86562) del VII battaglione indigeni, 1ª compagnia. — Porta arma, per agevolare l'avanzata dei fucilieri, postava la mitragliatrice in una posizione fortemente battuta dal nemico, asserragliatosi in una casa. Ferito una prima volta alla testa, continuava a fare fuoco e ad un compagno che accorreva a sostituirlo, rispondeva: «la mia arma non la cedo ad alcuno». Colpito una seconda volta alla mano, continuava, con eroico ardimento, ad azionare la mitragliatrice. — Addis Abeba, 29 luglio 1936-XIV.

Gheremariam Iset, muntaz (21759) del VII battaglione indigeni. — Vecchio graduato reduce d'Adua, volontariamente partecipava ad un'azione. Ferito continuava a combattere, finchè colpito una seconda volta, era costretto ad abbandonare la lotta. — Addis Abeba, 29 luglio 1936-XIV.

Hamed Mohamed Arbi, uachil (2809) del IV reggimento fanteria coloniale. — Con i pezzi a brevissima distanza dal nemico e sotto le raffiche delle sue mitragliatrici eseguiva con calma e sprezzo del pericolo il puntamento del suo pezzo. Ferito gravemente, non abbandonava il suo posto se non dietro ordine categorico del proprio comandante. — Gianagobo, 16 aprile 1936-XIV.

Hussein Mohamed, muntaz (4417) del IX battaglione libico, 11ª compagnia. — Ferito al collo da una pallottola nemica rimaneva in linea a combattere. Trasportato successivamente al posto di medicazione e venuto a conoscenza che la propria compagnia stava sostenendo altro aspro combattimento, rinunciava di farsi ricoverare all'ospedale e raggiungeva nuovamente il suo reparto sulla linea di fuoco. — Gianagobo, 15-16 aprile 1936-XIV.

Mohamed ben Mohamed Auedat, muntaz (3924) del X battaglione libico. (*Alla memoria*). — Gregario fedelissimo, mentre portava la sua mitragliatrice leggera a pochi metri da una caverna, per meglio battere il nemico asserragliatovisi, veniva colpito a morte. Morente incitava gli ascari a vendicarlo. — Gianagobo, 17 aprile 1936-XIV.

Tesfasghi Tzadù, ascari (86656) del VII battaglione indigeni, 1ª compagnia. — Conducente, volontariamente partecipava ad una azione. Sebbene ferito, visto un compagno che, gravemente colpito, stava per essere travolto dalle acque di un torrente, con generoso slancio accorreva in soccorso, riuscendo a trarlo in salvo. — Addis Abeba, 29 luglio 1936-XIV.

Tuoldemedin Andenchiel, sciumbasci (16350) del VII battaglione indigeni, 2ª compagnia. — Graduato valoroso e sprezzante del pericolo, ordinatogli di attaccare un tucul dal quale l'avversario contrastava l'avanzata della compagnia, si lanciava con impeto all'assalto, alla testa di pochi uomini, riuscendo ad occuparlo. Nella lotta cadeva gravemente ferito. — Addis Abeba, 29 luglio 1936-XIV.

MEDAGLIA DI BRONZO.

Agos Haptemariam, ascari (65875) del I battaglione indigeni, 3ª compagnia. — Era i primi si lanciava alla baionetta contro un nucleo di ribelli, riuscendo ad ucciderne due. Ferito, rifiutava ogni cura e seguitava a prendere parte attiva al combattimento, incitando i compagni. — Sciongurà, 22 luglio 1936-XIV.

Audenchiel Tesfà, ascari (86591) del VII battaglione indigeni, 1ª compagnia. — Porta arma leggera, ferito, rimaneva sul posto continuando a far fuoco contro forte gruppo ribelle asserragliato in una casa. Con fuoco calmo e preciso agevolava il ripiegamento di reparti fucilieri dimostrando perizia nell'impiego dell'arma e sprezzo del pericolo. — Addis Abeba, 29 luglio 1936-XIV.

Barachi Mecden, ascari (65537) del I battaglione indigeni, 1ª compagnia. — Fra i primi, si lanciava all'assalto di una posizione. Ferito, continuava a persistere nella lotta, incitando i compagni e rifiutando ogni soccorso. — Dobogoggiò, 20 luglio 1936-XIV.

Chiflemariam Asfaha, muntaz (60187) del I battaglione indigeni. — Visto il proprio comandante di plotone in procinto di essere sopraffatto da due nemici, si lanciava contro di essi uccidendoli. Esempio di fedeltà e sprezzo del pericolo. — Monte Bocan, 22 luglio 1936-XIV.

Cuflù Berhanè, buluc basci (47624) del I battaglione indigeni, 1ª compagnia. — Comandante di buluc fucilieri, sotto il fuoco avversario, con sprezzo del pericolo, si lanciava arditamente all'assalto, sventando una minaccia avversaria ed infliggendo gravi perdite al nemico. In numerosi combattimenti confermava le sue belle doti di coraggio ed ardimento. — Dobogoggiò-Sciongurà-Argara, 20-22 luglio 1936-XIV.

Endani Suel, sciumbasci del IV battaglione fanteria coloniale. — Con coraggio e perizia non comuni contribuiva validamente al buon successo dell'azione del proprio plotone impegnato in dura prova. Si esponeva costantemente all'intenso fuoco dell'avversario per un più efficace tiro delle proprie armi. — Gianagobo, 15-16-17 aprile 1936-XIV.

Ghebrè Ailù, muntaz (35559) del I battaglione indigeni, 3ª compagnia. — Ferito, continuava a guidare la sua squadra al combattimento, rifiutando ogni soccorso, finchè, stremato di forze, veniva allontanato. — Sciongurà, 22 luglio 1936-XIV.

Ghebreiohannes Merrag, buluc basci (46204) del I battaglione indigeni, 1ª compagnia. — Comandante del reparto salmerie, d'iniziativa, con i propri uomini prendeva parte al combattimento, prodigandosi valorosamente. Ferito, rifiutava ogni soccorso e persisteva nell'azione sino al suo termine. — Dobogoggiò, 20 luglio 1936-XIV.

Gherensè Sebatù, ascari (90110) del I battaglione indigeni. — Conducente, cadutogli ferito il muletto, si lanciava audacemente contro un gruppo di ribelli uccidendone uno, malgrado fosse stato gravemente ferito ad una gamba. — Sciongurà, 22 luglio 1936-XIV.

Iessahab Uoldaimanot, ascari (87707) del VII battaglione indigeni, 2ª compagnia. — In combattimento, volontariamente soccorreva compagni feriti. Colpito a sua volta, incitava i camerati a proseguire nella lotta ed a non occuparsi di lui. — Addis Abeba, 29 luglio 1936-XIV.

Mahamud Mohamed, sciumbasci (0150) del IV reggimento fanteria coloniale. — Ferito, rifiutava di farsi medicare e continuava a combattere. Esempio magnifico di attaccamento al dovere e di sprezzo del pericolo. — Bircut, 19 aprile 1936-XIV.

Mikail Regea, sciumbasci (0143) del IV reggimento fanteria coloniale. — Vice comandante di plotone, durante un aspro combattimento era di esempio ai propri dipendenti per ardimento e serenità, sprezzo del pericolo. Essendo la posizione occupata dal suo reparto seriamente minacciata da numerose forze avversarie, con grande sangue freddo incitava i suoi uomini alla resistenza. Si lanciava poi nella mischia per trarre in salvo un ufficiale ferito che stava per essere catturato dal nemico. — Gianagobo, 16 aprile 1936-XIV.

Omar Bescir, buluc basci (3060) del IV reggimento fanteria coloniale. — Visto cadere un compagno ferito, mettendo in serio pericolo la propria vita, gli si portava presso e lo traeva in salvo sotto l'infuriare del fuoco avversario. — Gianagobo, 15-16 aprile 1936-XIV.

Ondihmnet Haptè, ascari (86570) del VII battaglione indigeni, 1ª compagnia. — Porta munizioni, incaricato di recapitare un ordine, assolveva il compito nonostante fosse ferito. Ritornava quindi in linea continuando a combattere. — Addis Abeba, 29 luglio 1936-XIV.

Tesfagherghis Gheremensè, ascari (86559) del VII battaglione indigeni, 1ª compagnia. — Porta arma, per agevolare l'avanzata dei fucilieri postava la mitragliatrice in zona esposta e battuta. Ferito continuava a combattere, effettuando anche uno sbalzo in avanti, per rendere più efficace l'azione di fuoco. — Addis Abeba, 29 luglio 1936-XIV.

CROCE DI GUERRA.

Abagaz Dariman, capo della banda « Cercer ». — Partecipava volontariamente, in concorso con nostri reparti, ad una ardita ricognizione sorprendendo nuclei di ribelli ed infliggendo loro notevoli perdite. — Arba-dorsale Koritha, 13-14 agosto 1936-XIV.

Dessalegne Kalkai, vice comandante della banda « Cercer ». — Partecipava volontariamente, in concorso con nostri reparti, ad una ardita ricognizione, sorprendendo forti nuclei ribelli ed infliggendo loro notevoli perdite. — Arba-dorsale Koritha, 13-14 agosto 1936-XIV.

Mohamed Mahamud, buluc basci (7875) del X battaglione libico. — Nei vari combattimenti sostenuti per la espugnazione di caverne fortemente presidiate dal nemico, dimostrò ardire, intelligenza e continuità d'azione. — Gianagobo, 17 aprile 1936-XIV.

Mussa Ali Nur, ascari del III gruppo artiglieria montagna, indigeni. — Conducente di mulo porta munizioni, ferito durante una marcia effettuata sotto il fuoco di ribelli, dopo la medicazione, ricusava di essere trasportato a dorso di mulo per il rimanente percorso fino alla tappa e per la marcia dell'indomani, dando prova di fermezza e di attaccamento al dovere. — Zona di Sciongurà, 22 luglio 1936-XIV.

Said ben Ali, buluc basci (6349) del X battaglione libico. — Primo fra i primi, con indomita audacia si slanciava in caverne ove il nemico annidato faceva fuoco sulla compagnia. Con il suo esempio trascinava il proprio reparto che riusciva ad avere ragione dell'avversario. — Gianagobo, 17 aprile 1936-XIV.

Uoldenchiel Uoldeabesgi, sciumbasci del X battaglione indigeni. — Esempio ai dipendenti di sprezzo del pericolo ed attaccamento al dovere, nel recapitare un ordine, accortosi che un nucleo avversario minacciava una mitragliatrice pesante in azione, lo affrontava, uccidendo un avversario e concorrendo a volgere in fuga gli altri all'arrivo dei commilitoni. — Ancober, 7 giugno 1936-XIV.

(4688)

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 12 ottobre 1939-XVII, n. 1993.

Pareggiamento ai Conservatori di musica governativi del Liceo musicale « Tito Schipa » di Lecce.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 16 maggio 1930, n. 1170;

Vista la domanda del presidente del Consiglio provinciale delle corporazioni di Lecce, diretta ad ottenere il pareggiamento del Liceo musicale « Tito Schipa » in Lecce;

Vista la relazione della Commissione ministeriale, inviata sul posto, con l'incarico di procedere, presso il predetto Liceo, agli accertamenti di cui al citato R. decreto 15 maggio 1930-VIII, n. 1170;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

A decorrere dal 16 ottobre 1939-XVII, il Liceo musicale « Tito Schipa » di Lecce è pareggiato, a tutti gli effetti di legge, ai Conservatori di musica governativi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 12 ottobre 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

BOTTAI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 gennaio 1940-XVIII

Atti del Governo, registro 417, *foglio* 30. — MANCINI

REGIO DECRETO 20 ottobre 1939-XVII, n. 1994.

Rimborso delle spese di viaggio ad ufficiali in congedo della Regia aeronautica che si rechino in luoghi di cura.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il decreto Commissariale 15 agosto 1924-II, riguardante le spese per degenze ospitaliere e cure balneo-termiche ed idropiniche del personale della Regia aeronautica, successivamente modificato con il R. decreto 7 giugno 1926-IV, n. 1032;

Vista la legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Udito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'aeronautica, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Agli ufficiali delle categorie in congedo della Regia aeronautica ammessi negli stabilimenti militari sanitari o balneari, quando fruiscono della cura gratuita per ferite o lesioni riportate in guerra, in servizio di ordine pubblico o in servizio nell'occasione di qualche disastro, è dovuto il rimborso delle spese di trasporto personale, effettivamente sostenute a tariffa militare e nella classe loro spettante in relazione al grado, per recarsi dalla propria residenza al luogo di cura e viceversa.

Al personale navigante in congedo spetta tale trattamento anche per le cure inerenti a lesioni o traumi riportati in servizio di volo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 20 ottobre 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 gennaio 1940-XVIII

Atti del Governo, registro 417, *foglio* 37. — MANCINI

REGIO DECRETO 26 ottobre 1939-XVII, n. 1995.
Modificazioni alle categorie dei sottufficiali e militari di truppa del ruolo specialisti dell'Arma aeronautica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 3 febbraio 1938-XVI, n. 744, convertito nella legge 16 febbraio 1939-XVII, n. 468;
Vista la legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Riconosciuta la necessità di riordinare i servizi delle telecomunicazioni della Regia aeronautica;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo. Ministro per l'aeronautica, di concerto col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1940-XVIII sono soppresse, nel personale dei sottufficiali e militari di truppa della Regia aeronautica, le categorie radiotelegrafisti e radioaerologisti del ruolo specialisti dell'Arma aeronautica ed in loro vece è istituita la categoria « marconisti di aeronautica », le cui attribuzioni saranno stabilite dal Ministero dell'aeronautica.

Art. 2.

Nella categoria « marconisti di aeronautica » sono inscritti a partire dalla data 1° gennaio 1940, col loro grado ed anzianità, i sottufficiali e graduati di truppa appartenenti alle categorie radiotelegrafisti e radioaerologisti che ottengano la idoneità alle mansioni di « marconisti di aeronautica » nell'accertamento di cui al successivo art. 9.

Art. 3.

La inscrizione nella categoria « marconisti di aeronautica » dei militari riconosciuti in possesso della idoneità tecnico-professionale e di quella fisica, avverrà per intercalamento per ciascun grado. fra i pari grado ed anzianità, in modo proporzionale al numero degli specialisti esistenti alla data del 31 dicembre 1939, nelle soppresse due categorie radiotelegrafisti e radioaerologisti, a cominciare dagli appartenenti alla categoria radiotelegrafisti.

Art. 4.

I sottufficiali e graduati di truppa appartenenti alla categoria radioaerologisti che non desiderano l'obbligo continuativo di volo e quelli appartenenti alle categorie radiotelegrafisti e radioaerologisti che siano giudicati non idonei al servizio continuativo di volo, ma in possesso delle qualità tecnico-professionali per disimpegnare i compiti della categoria « marconisti di aeronautica » saranno egualmente inscritti in tale categoria ma presteranno normalmente servizio a terra.

Art. 5.

I sottufficiali e graduati di truppa delle categorie radiotelegrafisti e radioaerologisti che nello accertamento della idoneità tecnico-professionale non sono riconosciuti idonei al servizio di « marconista di aeronautica » vengono inscritti in ruoli transitori per aspiranti alla categoria « marconisti di aeronautica » e sono sottoposti successivamente ad un nuovo accertamento della idoneità tecnico-professionale.

Ove siano riconosciuti idonei in tale accertamento vengono definitivamente inscritti nella categoria « marconisti di aeronautica », seguendo l'ultimo dei pari grado ed anzianità già inscritto nella categoria stessa, proveniente dagli idonei del primo accertamento.

L'intercalamento di tali marconisti idonei a secondo scrutinio viene effettuato fra i pari grado ed anzianità proporzionalmente al numero degli inscritti nei ruoli transitori, conformemente a quanto stabilito nel precedente art. 3.

Art. 6.

I sottufficiali e graduati di truppa che siano giudicati nel secondo accertamento non idonei per motivi tecnico-professionali al servizio di « marconisti di aeronautica », possono essere inscritti a domanda nella categoria elettricisti del ruolo specialisti dell'Arma aeronautica o nella categoria governo del ruolo servizi dell'Arma aeronautica, purchè riconosciuti idonei a disimpegnare i compiti dalle commissioni centrali di avanzamento di cui all'art. 48 del R. decreto-legge 3 febbraio 1938-XVI, n. 744.

Essi verranno inscritti nelle rispettive categorie col loro grado e nell'ordine di anzianità nel grado stesso e, a pari anzianità di grado, seguiranno il pari grado che trovasi in servizio all'atto della loro inscrizione.

Qualora nelle dette categorie non vi siano posti organici disponibili, la inscrizione avverrà in soprannumero, lasciando un eguale numero di vacanze nei corrispondenti gradi degli organici complessivi dei sottufficiali della Regia aeronautica.

Art. 7.

I sottufficiali e graduati di truppa che non siano riconosciuti idonei neppure alla iscrizione nella categoria elettricisti od in quella di governo, ovvero non chiedano la inscrizione stessa, sono dispensati dal servizio, esonerati dalla carica, e trasferiti nella categoria governo.

I sottufficiali che contino almeno venti anni di servizio effettivo hanno diritto al collocamento a riposo per anzianità di servizio; quelli che non abbiano venti anni di servizio saranno dispensati dal servizio con la indennità di congedamento di cui all'art. 99 del citato R. decreto-legge 3 febbraio 1938-XVI, n. 744.

Art. 8.

Per la idoneità al servizio di volo, della categoria « marconisti di aeronautica » si stabilisce un *visus* non inferiore a 0,7 in ciascun occhio senza correzioni e per il servizio di marconista a terra la idoneità al servizio di militare in genere.

Art. 9.

L'accertamento della idoneità tecnico-professionale alle mansioni di marconista di aeronautica avrà inizio nel mese di dicembre su programma che verrà stabilito dal Ministero dell'aeronautica.

Art. 10.

I sottufficiali e graduati di truppa in congedo illimitato inscritti anche in qualità di aggregati nelle categorie radiotelegrafisti e radioaerologisti, sono trasferiti nella categoria « marconisti di aeronautica », con le attribuzioni della categoria di provenienza, salvo la integrazione della istruzione per i compiti della categoria marconisti in occasione del primo richiamo alle armi e conseguente accertamento della idoneità tecnico-professionale per la categoria stessa.

Ai non idonei verrà applicato il disposto del penultimo comma dell'art. 109 del R. decreto-legge 3 febbraio 1938-XVI, n. 744.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 26 ottobre 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 gennaio 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 417, foglio 36. — MANCINI

REGIO DECRETO 11 dicembre 1939-XVIII, n. 1996.

Dichiarazione di chiusura a tutti gli effetti di legge della gestione liquidatrice del Sindacato interprovinciale napoletano infortuni con sede in Napoli.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la legge (t. u.) 31 gennaio 1904, n. 51, e successive modificazioni, sull'assicurazione contro gli infortuni degli operai sul lavoro;

Veduto il regolamento d'esecuzione della legge predetta, approvato col R. decreto 13 marzo 1904, n. 141, e le successive modificazioni;

Veduto il R. decreto 17 giugno 1929 con il quale fu sciolto e messo in liquidazione il Sindacato interprovinciale napoletano infortuni con sede in Napoli;

Ritenuto che, a seguito dell'approvazione del rendiconto finale della gestione liquidatrice, il liquidatore ha adempiuto alle disposizioni impartitegli relativamente alla destinazione del residuo attivo ed alla conservazione degli archivi e che pertanto la gestione stessa può ritenersi definitivamente esaurita;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' dichiarata chiusa a tutti gli effetti di legge la gestione liquidatrice del Sindacato interprovinciale napoletano infortuni con sede in Napoli, disposta con il R. decreto 17 giugno 1929.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 dicembre 1939-XVIII

VITTORIO EMANUELE

RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 gennaio 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 417, foglio 31. — MANCINI

REGIO DECRETO 28 dicembre 1939-XVIII, n. 1997.

Collocamento nell'ordine delle precedenze a Corte e nelle funzioni pubbliche del Commissario per le migrazioni e la colonizzazione e del Commissario generale per la pesca.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 16 dicembre 1927-VI, n. 2210, e successive modificazioni, sull'ordine della precedenza tra le varie cariche e dignità a Corte e nelle pubbliche funzioni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il Commissario per le migrazioni e la colonizzazione ed il Commissario generale per la pesca sono collocati nella categoria III, classe 5ª-*bis*, dell'ordine delle precedenze a Corte e nelle funzioni pubbliche, approvato con R. decreto 16 dicembre 1927-VI, n. 2210, e successive modificazioni.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1939-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 gennaio 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 417 foglio 38. — MANCINI

REGIO DECRETO 16 novembre 1939-XVIII, n. 1998.

Riconoscimento della personalità giuridica della Casa generalizia della Congregazione delle Suore della SS. Madre Addolorata, con sede in Roma.

N. 1998. R. decreto 16 novembre 1939, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Casa generalizia della Congregazione delle Suore della SS. Madre Addolorata, con sede in Roma, e viene autorizzato il trasferimento a favore della Casa generalizia stessa di beni da essa posseduti da epoca anteriore al Concordato con la Santa Sede.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 gennaio 1940-XVIII

REGIO DECRETO 23 novembre 1939-XVIII, n. 1999.

Erezione in ente morale della Colonia elioterapica « Senatore Giovanni Battista Bertini », in Barge (Como).

N. 1999. R. decreto 23 novembre 1939, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, la Colonia elioterapica « Senatore Giovanni Battista Bertini », con sede in Barge (Como), viene eretta in ente morale sotto amministrazione autonoma, e ne viene approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 gennaio 1940-XVIII

REGIO DECRETO 23 novembre 1939-XVIII, n. 2000.

Erezione in ente morale dell'Istituto « Mariano Dellepiane », in Novi Ligure.

N. 2000. R. decreto 23 novembre 1939, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, l'Istituto « Mariano Dellepiane », in Novi Ligure, viene eretto in ente morale sotto l'amministrazione del locale Ospedale San Giacomo e ne viene approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *gennaio* 1940-XVIII

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Revoca di accreditamento di notaio.

Con decreto di S. E. il Ministro per le finanze, in data 1° gennaio 1940-XVIII, a seguito delle dimissioni rassegnate dall'interessato, è stato revocato l'accreditamento, per le operazioni di Debito pubblico e della Cassa depositi e prestiti, da eseguirsi presso la Intendenza di finanza di Sondrio, già conferito col precedente decreto, Ministeriale 12 dicembre 1918, al notaio dott. Emilio Bosatta fu Luigi, residente ed esercente in detta città.

Roma, addì 5 gennaio 1940-XVIII

(126) *Il direttore generale*: POTENZA

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di certificato provvisorio di Buono del Tesoro novennale 5 % 1944, Serie speciale

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 71.

In applicazione dell'art. 5 del decreto Ministeriale 14 giugno 1937 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed in relazione agli articoli 15 e seguenti del R. decreto 8 giugno 1913, n. 700, si notifica che da Magnani Camillo fu Giuseppe, domiciliato a Savona, è stato denunziato lo smarrimento del certificato provvisorio del Buono del Tesoro novennale 5 per cento 1944, Serie speciale n. 23189, del capitale nominale di L. 100 emesso dalla Banca Commerciale Italiana succursale di Savona, a favore del denunziante.

Si diffida chiunque vi abbia interesse che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni a chi ha denunziato lo smarrimento e senza che sia stato depositato il relativo atto di notifica presso questa Direzione generale, nonchè, se l'opponente ne fosse in possesso il certificato, si provvederà per la consegna, a chi di ragione, dei titoli definitivi corrispondenti al certificato stesso.

Roma, addì 6 novembre 1939-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(4865)

Smarrimento di certificati provvisori del Prestito del Littorio

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 72.

In applicazione dell'art. 5 del decreto Ministeriale 15 novembre 1926 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno), ed in relazione agli articoli 15 e seguenti del R. decreto 8 giugno 1913, n. 700, si notifica che da De Alessandris Clara fu Francesco, domiciliata ad Asti è stato denunziato lo smarrimento del certificato provvisorio del Prestito del Littorio 5 per cento, n. 620, del capitale nominale di L. 100, emesso dalla Banca d'Italia filiale di Asti, in data del 5 gennaio 1927, a favore della denunziante.

Si diffida chiunque vi abbia interesse che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni a chi ha denunziato lo smarrimento e senza che sia stato depositato il relativo atto di notifica presso questa Direzione generale, nonchè, se l'opponente ne fosse in possesso il certificato, si provvederà per la consegna, a chi di ragione, dei titoli definitivi corrispondenti al certificato stesso.

Roma, addì 6 novembre 1939-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(4866)

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 73.

In applicazione dell'art. 5 del decreto Ministeriale 15 novembre 1926 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno), ed in relazione agli articoli 15 e seguenti del R. decreto 8 giugno 1913, n. 700, si notifica che da Mocco Roberto fu Lorenzo, domiciliato in Asti, è stato denunziato lo smarrimento del certificato provvisorio del Prestito del Littorio 5 per cento, n. 3524, di L. 500 di capitale nominale, emesso dalla Banca d'Italia, filiale di Asti, in data del 31 gennaio 1927, a favore del denunziante

Si diffida chiunque vi abbia interesse che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni a chi ha denunziato lo smarrimento e senza che sia stato depositato il relativo atto di notifica presso questa Direzione generale, nonchè, se l'opponente ne fosse in possesso il certificato, si provvederà per la consegna, a chi di ragione, dei titoli definitivi corrispondenti al certificato stesso.

Roma, addì 6 novembre 1939-XVIII

(4867) *Il direttore generale*: POTENZA

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli N. 6

del 9 gennaio 1940-XVIII

Stati Uniti America (Dollaro)	19,80
Inghilterra (Sterlina)	78,16
Francia (Franco)	44,25
Svizzera (Franco)	444,15
Argentina (Peso carta)	4,41
Belgio (Belga)	3,3165
Canadà (Dollaro)	16,90
Danimarca (Corona)	3,804
Egitto (Lira egiziana)	80,16
Germania (Reichsmark)	7,80
Jugoslavia (Dinaro)	44,42
Norvegia (Corona)	4,476
Olanda (Fiorino)	10,55
Portogallo (Scudo)	0,7229
Svezia (Corona)	4,695
Bulgaria (Leva) (Cambio di Clearing)	23,58
Cecoslovacchia (Corona) (Cambio di Clearing)	65,70
Estonia (Corona) (Cambio di Clearing)	4,697
Germania (Reichsmark) (Cambio di Clearing	7,6336
Grecia (Dracma) (Cambio di Clearing)	14,31
Lettonia (Lat) (Cambio di Clearing)	3,6751
Polonia (Zloty) (Cambio di Clearing)	360 —
Romania (Leu) (Cambio di Clearing)	13,9431
Spagna (Peseta Burgos) (Cambio di Clearing)	193,24
Turchia (Lira turca) (Cambio di Clearing)	15,29
Ungheria (Pengo) (Cambio di Clearing)	3,852
Svizzera (Franco) (Cambio di Clearing)	445,43
Rendita 3,50 % (1906)	72,70
Id. 3,00 % (1902)	70,10
Id. 3,00 % Lordo	50,10
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	93,15
Id. Id. 5 % (1936)	70,125
Rendita 5 % (1935)	94,20
Obbligazioni Venezie 3,50 %	91,70
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	99,75
Id. Id. 5 % - Id. 1941	100,475
Id. Id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	93,30
Id. Id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	93,225
Id. Id. 5 % - Id. 1944	98,325

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1ª *pubblicazione*).

Rettifiche d'intestazione di certificati di rendita

Elenco n. 11.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè invece dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
P. R. 3,50 % (1934)	323885	140 —	Erculiani Bernardino, Giuseppe, *Teresina, Franceschina* e Angela-Teodora di Antonio, minori sotto la patria potestà del padre, domiciliato a Gardone Riviera (Brescia), in parti uguali.	Erculiani Bernardino, Giuseppe *Teresina-Franceschina* e Angela-Teodora di Antonio, minori ecc., come contro.
Id.	248229	273 —	Ostuni *Caterina* fu Antonio, moglie di Colasuonno Michele, dom. a Irsina (Matera); vincolato come dote della titolare.	Ostuni *Maria-Caterina* fu Antonio moglie di ecc., come contro.
Id.	330983	350 —	De Callis Vittorio di Francesco, dom. a Mormanno (Cosenza); usufrutto a Tufarelli *Giulia* fu Tommaso moglie di De Callis Francesco.	Come contro con usufrutto a Tufarelli *Mariangela-Giulia* fu Tommaso moglie di De Callis Francesco.
Id.	378495	140 —	Verrua *Maria-Orsola* fu Giuseppe, moglie di Verrua Luigi, dom. a Scurzolengo; vincolata come dote della titolare.	Verrua *Orsola-Maria* fu Giuseppe, ecc., come contro.
Rendita 5 % (1935)	9229	6200 —	*Ponza di S. Martino* Gabriella fu Gustavo *Del Carretto di Moncrivello, nubile*, dom. a Dronero (Cuneo).	*Del Carretto di Moncrivello* Gabriella fu Gustavo *vedova di Ponza di S. Martino Coriolano*, dom. a Dronero (Cuneo).
P. R. 3,50 % (1934)	272804	28 —	*Trovato Giuseppe* fu Luigi minore sotto la patria potestà della madre Bonamico Giuseppa ved. Trovato Luigi, dom. in Troina (Enna).	*Trovato-Saluzzo Luciano* fu Luigi minore ecc., come contro.
Id.	272805	28 —	*Trovato* Maria fu Luigi minore ecc., come sopra.	*Trovato-Saluzzo* Maria minore ecc., come sopra
P. R. 3,50 %	126806	56 —	Marra *Isidora* fu Paolo, vedova di Crida *Francesco*, dom. a Rueglio (Torino); con vincolo d'usufrutto vitalizio a Marra Davide fu Paolo, dom. ad Alice Superiore (Torino).	Marra *Vincenza-Isidora* fu Paolo, ved. di Crida *Giacomo-Francesco*, dom. a Rueglio (Torino), con usufrutto come contro.
Certificati provv. obblig. Venezie	17855	Capitale 5300 —	Micoli *Maria* fu Giacomo e di *Peresello* Anna ved. Anderlini, dom. in S. Daniele del Friuli.	Micoli *Giuseppa-Maria* fu Giacomo e di *Persello* Anna ved. Anderlini, dom. a S. Daniele del Friuli.
P. R. 3,50 % (1934)	76030	49 —	Cavallo Domenicantonio di Pietro, dom. a S. Arcangelo (Potenza), vincolato di usufrutto vitalizio a favore di *Rino* Donata-Maria fu Pasquale ved. di La Canna Vincenzo fu Francesco, dom. in S. Arcangelo (Potenza).	Cavallo Domenicantonio di Pietro, dom. a S. Arcangelo (Potenza), vincolato di usufrutto vitalizio a favore di *Rina-Donata-Maria* fu Pasquale ecc., come contro.
P. R. 3,50 %	76031	49 —	Cavallo Vito di Pietro, dom. a S. Arcangelo (Potenza); usufrutto come sopra.	Come contro, con usufrutto come sopra.
Id.	76032	49 —	Cavallo Giuseppe di Pietro, dom. a S. Arcangelo (Potenza); usufrutto come sopra.	Come contro, con usufrutto come sopra.
Id.	76033	49 —	Cavallo Michele di Pietro, dom. a S. Arcangelo (Potenza); usufrutto come sopra.	Come contro, con usufrutto come sopra.
Id.	212792	77 —	Ingravallo Giovanna fu Pietro interdetta sotto la tutela della madre Bellomo *Cristina* fu Giuseppe ved. Ingravallo.	Ingravallo Giovanna fu Pietro interdetta sotto la tutela della madre Bellomo *Maria-Cristina* fu Giuseppe ved. Ingravallo.
Id.	212793	87,50	Come sopra, con usufrutto a Bellomo *Cristina* fu Giuseppe ved. Ingravallo Pietro.	Come sopra, con usufrutto a Bellomo *Maria-Cristina* fu Giuseppe ved. Ingravallo Pietro.
Id.	369857	175 —	*Anselmi* Mario-Alfredo-Luigi di *Antonio-Giuseppe* minore *sotto la patria potestà del padre*, dom. a Zogli (Genova).	*Bandelloni* Mario-Alfredo-Luigi di *Emilia*, minore *sotto la tutela legale della madre*, domiciliata a Zogli (Genova).

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 3,50 %	682416	105 —	Labanca *Teresina* di Felice, moglie di Murra Paolo, dom. in Castelluccio Superiore (Potenza), con vincolo per dote della titolare.	Labanca *Maria-Teresa* di Felice, moglie di Murra-Francesco-Paolo ecc., come contro.
Rendita 5 %	117191	150 —	Caprino *Sabatino* di *Antonello*, minore sotto la patria potestà del padre, dom. in Roma.	Caprino *Sebastiano* di *Antonino* minore ecc., come contro.
P. R. 3,50 % (1934)	473801	322 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	135906	17,50	Guadagnini *Luigi* fu Angelo minore sotto la patria potestà della madre Ferrucci Antonia fu Giacomo ved. Guadagnini, dom. ad Alfonsine (Ravenna).	Guadagnini *Luigia* fu Angelo, minore ecc., come contro.
Id.	135905	17,50	Guadagnini *Giacomo* fu Angelo, minore ecc., come sopra.	Guadagnini *Giacoma-Giacomina* minore ecc., come sopra.
Rendita 5 % (1935)	141402	1250 —	*Rosso Modesta* fu Matteo, minore sotto la tutela di *Rosso* Domenico fu Giovanni, dom. a Magliano Alpi (Cuneo).	*Rossi Modesta-Domenica-Onorina*, minore sotto la tutela di *Rossi* Domenico fu Giovanni, dom. a Magliano Alpi (Cuneo).
Cons. 3,50 % (1902)	36118	105 —	Piccinni *Rosa* fu Giacinto nubile, dom. a Trani (Bari).	Piccinni *Maria-Rosa* fu Giacinto, nubile dom. a Trani (Bari).
Cons. 3,50 % (1906)	254498	87,50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	255290	70 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	281291	70 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	304362	70 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	326903	140 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	345277	175 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	527076	70 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	785688	700 —	Come sopra.	Come sopra.
P. R. 3,50 % (1934)	75167	490 —	Come sopra.	Come sopra.
Cons. 3,50 % (1906)	586236 784291	84 — 122,50	Picaro *Elisa* di Vincenzo moglie di Lascaro *Pietro*, dom. a Cassano delle Murge (Bari); vincolata.	Picaro *Elisabetta* di Vincenzo moglie di Lascaro *Pietrangelo* ecc., come contro.
Rendita 5 %	153876	140 —	Spasiano Pasquale fu Carlo, dom. a Cuneo, vincolato d'usufrutto vitalizio a favore di Petra di Caccuri Giuseppina fu Carlo ved. di Spasiano *Carlo*, dom a Napoli.	Spasiano Pasquale fu Carlo, dom. a Cuneo, vincolato d'usufrutto vitalizio a favore di Petra di Caccuri Giuseppina fu Carlo vedova di Spasiano *Pasquale*, dom. a Napoli
Cons. 3,50 %	8027	413 —	Prole nascitura da Massadro *Carlo* fu Carlo, dom. in Torino rappresentata dallo stesso signor Massadro La presente rendita la quale proviene dall'impiego della somma di lire 13.333,33 pagata per le causali di cui nell'atto 31 ottobre 1902 rog. Baldioli, notaio in Torino e sottoposta ad ipoteca a favore dei sig. Massadro Alberto e Catterina fu Carlo in garanzia della devoluzione in loro favore nel caso di mancanza della prole titolare, e l'usufrutto della rendita stessa spetta al sig. Massadro *Carlo*, dom. a Torino.	Prole nascitura da Massadro *Giovanni-Carlo* fu Carlo, dom. in Torino ecc., come contro, e l'usufrutto della rendita stessa spetta al sig. Massadro *Giovanni-Carlo*, dom. a Torino.
P. R. 3,50 % (1934)	305008 336256 340033	266 — 101,50 283,50	*Criscuoli* Giuseppe ed Aurelia di Francesco, minori sotto la patria potestà del padre, domiciliato a Benevento.	*Criscoli* Giuseppe ed Aurelia di Francesco, minori sotto la patria potestà del padre, domiciliato a Benevento.
P. R. 3,50 %	67168	24,50	Colombo Isaia fu Celeste minore *sotto la tutela di Filippo Fochi fu Amadio*, dom. in Oreno (Milano).	Colombo Isaia fu Celeste minore *sotto la patria potestà della madre Viganò Santina fu Martino*, dom. in Oreno (Milano).
Cons. 3,50 %	162643	220,50	Severini *Caterina* fu Michele, nubile, dom. in Altavilla Irpina, con vincolo per dote della titolare.	Severini *Maria-Caterina* fu Michele ecc., come contro.

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 3,50 %	455376	133 —	*Severino Caterina* fu Michele, moglie di Severino Carminantonio fu Pellegrino, dom. a S. Giorgio a Cremano (Napoli).	*Severini Maria-Caterina* fu Michele moglie di ecc., come contro.
P. Naz. 4,50 %	7223	112,50	Mantero Mario fu Antonio minore sotto la patria potestà della madre *Chichero* Emma di Luigi ved. di Mantero Antonio, dom. in Albenga (Genova).	Mantero Mario fu Antonio minore sotto la patria potestà della madre *Cichero* Emma di Luigi ecc., come contro.
Id.	7224	112,50	Mantero Anna-Maria fu Antonio minore ecc., come sopra.	Come contro e come sopra.
Id.	7222	76,50	Mantero Mario e Anna-Maria fu Antonio, minori sotto la patria potestà della madre *Chichero* Emma ecc., con usufrutto vitalizio a favore di *Chichero* Emma di Luigi ved. Mantero Antonio, dom. in Albenga.	Mantero Mario e Anna-Maria fu Antonio, minori sotto la patria potestà della madre *Cichero* Emma ecc., con usufrutto vitalizio a favore di *Cichero* Emma di Luigi ved. di Mantero Antonio, dom. in Albenga.
P. R. 3,50 % (1934)	250324	371 —	Gibelli *Arcangelo* di Camillo, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Genova.	Gibelli *Arcangela* di Camillo ecc., come contro.
P. R. 3,50 %	14990	980 —	Proverbio Eugenio fu Luigi, dom. a Novara con usufrutto a *Bozzola Maddalena* fu Francesco ved. di Proverbio Luigi.	Proverbio Eugenio fu Luigi, dom. a Novara con usufrutto a *Bozzola Maria-Maddalena* fu Francesco ved. Proverbio Luigi.
Rendita 5 %	33266 33273	2605 — 5060 —	Caramora *Renza* fu Paolo nubile, dom. in Vigevano (Pavia).	Caramora *Pierina-Ottavia-Lorenzina-Catterina-Maria* fu Paolo, nubile, dom. in Vigevano (Pavia).
P. R. 3,50 %	192042	6475 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	380208	6125 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	21921	483 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	24972	560 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	28325	602 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	29822	98 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	221493	2471 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	306403	1820 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	380821	1925 —	Come sopra.	Come sopra.
Cons. 3,50 %	808182	1225 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	713169	3500 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	816195	5250 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	818000	1750 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	615757	1750 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	753927	2100 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	757996	2100 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	796981	1050 —	Come sopra.	Come sopra.
Rendita 5 %	33267	4290 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	33268	2350 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	33269	1700 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	33270	2250 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	33272	2000 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	33274	2010 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	33275	2000 —	Come sopra.	Come sopra.
P. Naz. 5 %	18209	800 —	Come sopra.	Come sopra.

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 3,50 %	27178	63 —	Caramora *Renza* fu Paolo minore sotto la patria potestà della madre Mancinelli Maria ved. Caramora.	Caramora *Pierina-Ottavia-Lorenzina-Cattarina-Maria* minore ecc., come contro.
Id.	277739	486, 50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	388898	469 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	315900	10, 50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	263006	1501, 50	Come sopra.	Come sopra.
Rendita 5 %	14645	1750 —	Mazzenga *Clotilde* fu Antonio, moglie di Colella Filippo, dom. in Città S. Angelo (Teramo); vincolata per dote.	Mazzenga *Maria-Clotilde* fu Antonio ecc., come contro.
Buoni del Tesoro	812 Serie I	10500 —	Del Signore Leonetta fu *Leone-Secondo* minore sotto la patria potestà della madre Ferrini Anita di Alessandro ved. Del Signore.	Del Signore Leonetta fu *Secondo* minore ecc., come contro.
P. R. 3,50 % (1934)	077275 080398	220, 50 217 —	Ventafridda *Antonietta* fu Giovanni moglie di Fano Onofrio, dom. a Bitonto (Bari).	Ventafridda *Maria-Antonia* fu Giovanni moglie di Fano Onofrio, dom. a Bitonto (Bari).
Id.	180933	262, 50	Baboni Ala fu Guido, minore sotto la patria potestà della madre Bernini *Lina* di Francesco, dom. a Marcaria (Mantova).	Baboni Ala fu Guido, minore sotto la patria potestà della madre Bernini *Giaele* di Francesco, dom. a Marcaria (Mantova).
Cons. 3,50 % (1906)	647962	59, 50	Ojetti Norberto di Pasquale, dom. a Roma; usufrutto a Bianchi *Benedetta* fu Serafino vedova Conti Luigi, dom. a Napoli.	Come contro e con usufrutto a Bianchi *Maria-Anna-Benedetta* fu Serafino ved. Conti Luigi, dom. a Napoli.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 4 gennaio 1940-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(105)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina del commissario provvisorio del Monte di credito su pegno di Lugo (Ravenna)

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduta la legge 10 maggio 1938-XVI, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno, e il R. decreto 25 maggio 1939-XVII, numero 1279, per l'attuazione di essa;

Ritenuto che ricorre la condizione prevista nel comma 1° dell'articolo 64 del suddetto R. decreto 25 maggio 1939-XVII, n. 1279;

Dispone:

Il sig. cav. rag. Pietro Farina è nominato commissario provvisorio del Monte di credito su pegno di Lugo, con sede in Lugo (Ravenna), con i poteri spettanti agli organi amministrativi.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 7 gennaio 1940-XVIII

V. AZZOLINI

(121)

Nomina dei commissari per la temporanea amministrazione dei Monti di credito su pegno di Asolo (Treviso), Mileto (Catanzaro), Mistretta (Messina), Siracusa e San Marco d'Alunzio (Messina).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduta la legge 10 maggio 1938-XVI, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno, e il R. decreto 25 maggio 1939-XVII, numero 1279, per l'attuazione di essa;

Ritenuta l'opportunità di affidare temporaneamente ad un Commissario, ai sensi dell'art. 15 del R. decreto 25 maggio 1939-XVII, numero 1279, l'amministrazione del Monte di credito su pegno di Asolo, con sede in Asolo; del Monte di credito su pegno di Mileto, con sede in Mileto; del Monte di credito su pegno di Mistretta, con sede in Mistretta; del Monte di credito su pegno di Siracusa, con sede in Siracusa; del Monte di credito su pegno di San Marco d'Alunzio, con sede in San Marco d'Alunzio;

Dispone:

Sono nominati commissari per la temporanea amministrazione dei Monti di credito su pegno appresso indicati, con tutti i poteri spettanti agli organi amministrativi, le cui funzioni sono frattanto sospese, i signori:

1) Ing. Sergio Cantoni, per il Monte di credito su pegno di Asolo, con sede in Asolo (Treviso);

2) Vincenzo Colloca, per il Monte di credito su pegno di Mileto, con sede in Mileto (Catanzaro);

3) Orazio Barbera, per il Monte di credito su pegno di Mistretta, con sede in Mistretta (Messina);

4) Comm. avv. Salvatore Rispoli, per il Monte di credito su pegno di Siracusa, con sede in Siracusa;

5) Basilio Corona, per il Monte di credito su pegno di San Marco d'Alunzio, con sede in San Marco d'Alunzio (Messina).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 7 gennaio 1940-XVIII

(122) V. AZZOLINI

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza del Consorzio di risparmio e anticipazioni della Società impiegati, in liquidazione, con sede in Zara.

Nella seduta tenuta il 23 dicembre 1939-XVIII dal Comitato di sorveglianza del Consorzio di risparmio e anticipazioni della Società impiegati, in liquidazione, con sede in Zara, il dott. Lino Vladovich è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 67 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

(123)

CONCORSI

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

Proroga del concorso a 9 posti di capotecnico aggiunto in prova nel ruolo del personale civile tecnico della Regia aeronautica.

IL DUCE DEL FASCISMO CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;
Visto il decreto Ministeriale 23 settembre 1939, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 246 del 20 ottobre 1939-XVII col quale venne indetto un concorso per esami a 9 posti di capotecnico aggiunto in prova nel ruolo del personale civile tecnico (gruppo *B*, grado 11°) della Regia aeronautica;
Ritenuta la necessità di prorogare il termine stabilito dall'art. 4 del citato decreto Ministeriale per la presentazione delle domande di ammissione al predetto concorso;

Decreta:

Il termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso per esami a 9 posti di capotecnico aggiunto in prova nel ruolo del personale civile tecnico (gruppo *B*, grado 11°) della Regia aeronautica indetto con decreto Ministeriale 23 settembre 1939 — pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 246 del 20 ottobre 1939 — è prorogato fino al 31 gennaio 1940-XVIII.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 15 dicembre 1939-XVIII

p. *Il Ministro*
Il Sottosegretario di Stato
PRICOLO

(148)

Proroga del concorso a 10 posti di disegnatore tecnico aggiunto in prova per le costruzioni aeronautiche nel ruolo del personale civile tecnico della Regia aeronautica.

IL DUCE DEL FASCISMO CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;
Visto il decreto Ministeriale 23 settembre 1939, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 246 del 20 ottobre 1939-XVII col quale venne indetto un concorso per esami a 10 posti di disegnatore tecnico aggiunto in prova per le costruzioni aeronautiche nel ruolo del personale civile tecnico (gruppo *B*, grado 11°) della Regia aeronautica;
Ritenuta la necessità di prorogare il termine stabilito dall'art. 4 del citato decreto Ministeriale per la presentazione delle domande di ammissione al predetto concorso;

Decreta:

Il termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso per esami a 10 posti di disegnatore tecnico aggiunto in prova per le costruzioni aeronautiche nel ruolo del personale civile tecnico (gruppo *B*, grado 11°), della Regia aeronautica indetto con decreto Ministeriale 23 settembre 1939 — pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 246 del 20 ottobre 1939 — è prorogato fino al 31 gennaio 1940-XVIII.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 15 dicembre 1939-XVIII

p. *Il Ministro*
Il Sottosegretario di Stato
PRICOLO

(149)

MINISTERO DELLA GUERRA

Proroga del concorso ad un posto di capotecnico chimico aggiunto in prova per il Servizio chimico militare

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER LA GUERRA

Visto il decreto Ministeriale in data 12 maggio 1939-XVII, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 234, del 6 ottobre 1939-XVII col quale è stato indetto un concorso, per esami e per titoli, ad un posto di capotecnico chimico aggiunto in prova per il Servizio chimico militare;

Decreta:

Articolo unico.

Il termine stabilito dall'art. 3 del decreto Ministeriale 12 maggio 1939-XVII, di cui alla premessa, per la presentazione delle domande e relativi documenti di ammissione al concorso per esami e per titoli ad un posto di capotecnico chimico aggiunto in prova per il Servizio chimico militare è prorogato al 3 febbraio 1940-XVIII (incluso).

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 2 dicembre 1939-XVIII

p. *Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo*
Ministro per la guerra
U. SODDU

(151)

Proroga del concorso a 4 posti di ingegnere geografo aggiunto dell'Istituto geografico militare

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER LA GUERRA

Visto il decreto Ministeriale in data 15 agosto 1939-XVII, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 234, del 6 ottobre 1939-XVII col quale è stato indetto un concorso, per esami e per titoli, a 4 posti di ingegnere geografo aggiunto dell'Istituto geografico militare;

Decreta:

Articolo unico.

Il termine stabilito dall'art. 3 del decreto Ministeriale 15 agosto 1939-XVII, di cui alla premessa, per la presentazione delle domande e relativi documenti di ammissione al concorso per esami e per titoli a quattro posti di ingegnere geografo aggiunto dell'Istituto geografico militare è prorogato al 3 febbraio 1940-XVIII (incluso).

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 2 dicembre 1939-XVIII

p. *Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo*
Ministro per la guerra
U. SODDU

(152)

MINISTERO DELLE FINANZE

Graduatoria generale del concorso a 50 posti di aiuto-ricevitori del lotto in prova.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 19 ottobre 1938-XVI, n. 1933, riguardante l'ordinamento del lotto pubblico;

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, relativa alla istituzione dell'Opera nazionale orfani di guerra;

Visto il R. decreto-legge 28 ottobre 1933, n. 1554, che reca norme per l'assunzione di donne nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, recante disposizioni circa il trattamento del personale non di ruolo in servizio presso l'Amministrazione dello Stato;

Visto il decreto Ministeriale 23 gennaio 1939-XVII, col quale fu indetto un concorso per titoli a 50 posti d'aiuto ricevitore del lotto in prova riservato esclusivamente ai giovani residenti in Sardegna;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione;

Visti gli atti della predetta Commissione e riconosciuta la regolarità del procedimento;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria dei partecipanti al concorso a 50 posti di aiuto-ricevitori del lotto in prova, indetto con decreto Ministeriale 23 gennaio 1939-XVII:

1° Mereu Napoleone, avventizio.
2° Pilo Nella
3° Melis Evangelina, orfana di guerra.
4° Bitti Vittorio.
5° Porqueddu Pietro.
6° Floris Luigi.
7° Testoni Salvatore.
8° Zappareddu Cicito.
9° Usai Francesco.
10° La Rocca Maria Grazia, orfana di guerra.
11° Concas Giuseppe, ex combattente.
12° Delogu Maria Barbara, orfana di guerra.
13° Cardia Elio.
14° Aledda Emma.
15° Murru Concetta.
16° Rassu Francesca.
17° Figus Maria.
18° Atzeri Francesco, invalido di guerra, coniugato, avventizio.
19° Solinas Francesco, invalido di guerra.
20° Alberti Carlo, ex combattente
21° Fadda Vittoria, orfana di guerra.
22° Ghisu Pasqualina, orfana di guerra.
23° Argiolas Beniamino, orfano di guerra.
24° Giua Mario.
25° Deiana Antonia.
26° Floris Carlo.
27° Ciampitti Nicola.
28° Pionca Mercedes.
29° Pala Giuseppe.
30° Forteleoni Antonino, coniugato.
31° Masia Gavino.
32° Mura Giuseppe.
33° Melis Francesco.
34° Pirisi Giovanni Maria.
35° Longoni Stefano.
36° Peirani Mario.
37° Brundu Ugo.
38° Buseddu Serafino.
39° Casula Carlo.
40° Curgiolu Claudio.
41° Pettinao Efisio.

Art. 2.

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso suddetto nell'ordine appresso indicato:

1° Mereu Napoleone, avventizio Amministrazione Stato.
2° Melis Evangelina, orfana di guerra.
3° Bitti Vittorio.
4° Porqueddu Pietro.
5° Floris Luigi.
6° Testoni Salvatore.
7° Zappareddu Cicito.
8° Usai Francesco
9° La Rocca Maria Grazia, orfana di guerra.
10° Concas Giuseppe, ex combattente.
11° Delogu Maria Barbara, orfana di guerra.
12° Cardia Elio.
13° Atzeri Francesco invalido di guerra, coniugato, avventizio.
14° Solinas Francesco, invalido di guerra
15° Alberti Carlo, ex combattente
16° Fadda Vittoria, orfana di guerra.
17° Ghisu Pasqualina, orfana di guerra.
18° Argiolas Beniamino, orfano di guerra.
19° Giua Mario
20° Floris Carlo.
21° Ciampitti Nicola.
22° Pala Giuseppe.
23° Forteleoni Antonino, coniugato.
24° Masia Gavino.
25° Mura Giuseppe.
26° Melis Francesco
27° Pirisi Giovanni Maria.
28° Longoni Stefano.
29° Peirani Mario
30° Brundu Ugo.
31° Buseddu Serafino.
32° Casula Carlo
33° Curgiolu Claudio.
34° Pettinao Efisio.

Art. 3.

I seguenti candidati sono dichiarati idonei nel concorso suddetto nell'ordine appresso indicato:

1° Pilo Nella.
2° Aledda Emma.
3° Murru Concetta.
4° Rassu Francesca.
5° Figus Maria.
6° Deiana Antonia.
7° Pionca Mercedes.

Roma, addì 10 agosto 1939-XVII

Il Ministro: DI REVEL

(128)

REGIA PREFETTURA DI CREMONA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CREMONA

Veduti i due decreti in data 26 giugno 1938, n. 5262, con i quali si è provveduto all'approvazione della graduatoria dei concorrenti ai posti di medico condotto vacanti nella provincia al 30 novembre 1937 ed alle dichiarazioni dei candidati vincitori dei posti stessi;

Veduta la lettera in data 25 settembre 1939 con la quale il podestà di Formigara comunica che il dott. Portesani Mario, dichiarato vincitore di quella condotta consorziale, ha notificato di non accettare il posto;

Ritenuto necessario di provvedere alla designazione di altro sanitario;

Tenuto presente l'ordine delle preferenze indicato dagli aspiranti che seguono il dott. Portesani nella graduatoria;

Visti gli articoli 26 e 55 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Angiolini Franco di Angelo, nato a Milano il 6 aprile 1909, è dichiarato vincitore del concorso per la condotta medico-chirurgica consorziale di Formigara con Gombito, con residenza nella frazione Cornaleto

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia e per otto giorni consecutivi all'albo pretorio della Prefettura e dei comuni di Formigara e di Gombito.

Cremona, addì 20 dicembre 1939-XVIII

Il prefetto: CARINI

(129)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.